

TRIBUNALE MILANO

15 APRILE 2002

ESTENSORE: MANZI

IMPUTATI: CALABRO', DE BORTOLI

Internet

- « Sequestro » di pagine di sito
- Equiparazione delle pubblicazioni su Internet alla stampa
- Divieto di sequestro.

Stante la assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica non è possibile procedere al sequestro di edizioni di giornali o stampati diffusi su Internet se non in virtù di sentenza irrevocabile.

Il giudice letti gli atti del processo n. 10/02 contro Calabrò M.A. e De Bortoli F. Letta l'istanza depositata dalla difesa in data 11.4.2002; considerato che in data 27.3.2002 è stato disposto da Questo Ufficio il sequestro preventivo della pagina del sito Internet www.corriere.it in quanto riprodotto l'articolo oggetto di processo;

dato atto che, alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all'ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall'articolo 1 della legge 62/01, per il quale: "1. Per « prodotto

* La decisione in epigrafe si avventura in improbabili percorsi storici, riesumando addirittura l'Editto della stampa del 26 marzo 1848 n. 695 (tre giorni dopo la fine delle «cinque giornate») anziché attenersi a più solidi dati fattuali e normativi.

In primo luogo è da evidenziare come venga travisato il contenuto e la finalità della L. 7 marzo 2001, n. 62 che propone una certa definizione di «prodotto editoriale» ai soli fini di detta legge e dunque per la erogazione di contribuzioni pubbliche. Sul punto si rinvia a V. ZENO-ZENCOVICH, *I «prodotti editoriali» elettronici nella L. 7 marzo 2001, n. 62*, in questa *Rivista* 2001, 153, ma soprattutto all'art. 31 della L. 1 marzo 2002, n. 39 («legge comunitaria» per il 2001) che nel delegare il Governo al recepimento della Direttiva 31/01 chiarisce che la equiparazione dei «prodotti editoriali elettronici» alla stampa «si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62».

In secondo luogo il divieto di sequestro della stampa non si fonda sul provvisorio Decreto Luogotenenziale 31.5.1946, n. 561 (uno degli ultimi atti del «Re di maggio») bensì sull'art. 21, commi 3 e 4,

della Costituzione che, si ha motivo di ritenere, abbia implicitamente abrogato il vetusto «Editto sulla stampa» (sulle cui alterne vicende v. G. PONZO, *Le origini della libertà di stampa in Italia (1846-1852)*, Milano 1980, pp. 164 ss. e 387 ss.) e che va letto in connessione con la L. 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) che fu, dalla stessa assemblea Costituente che aveva approvato l'art. 21 Cost., varata poche settimane dopo proprio in esecuzione del disegno della nuova carta fondamentale.

Ma il problema di fondo è che non vi è alcuna equiparazione né giuridica né fattuale di Internet alla stampa.

Il concetto di «sequestro» si può applicare ad un oggetto materiale, e non ad una entità non materiale. Si avranno in tal caso divieti di diffusione, ordini di cancellazione o di rettifica. Ipotesi che si differenziano nettamente dalla materiale apprensione di uno stampato.

La complessità delle questioni sollevate dall'avvento di Internet è ben evidenziata dalla decisione Cass. 30 giugno 2001, n. 8889 (in questa *Rivista* 2001, 710) che ha confermato un provvedimento del Garante dei dati personali con il quale si era ordinata la correzione/cancellazione di taluni dati personali contenuti in una banca dati giornalistica.

V.Z.Z.

editoriale », ai fini della predetta legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”;

considerato pertanto che tale definizione incide e amplia quella contenuta nell’articolo 1 del R.D.Lgs. 561/46, secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati — contemplati nell’Editto della stampa 26.3.1848 n. 695 — se non in virtù di una sentenza irrevocabile;

dato atto ancora che non ricorrono le ipotesi di sequestro di cui all’articolo 3 del citato R.D.Lgs. 561/46;

P.Q.M. — Revoca il sequestro della pagina del sito Internet www.corriere.it contenente l’articolo datato 19.5.2000 intitolato « *Nelle indagini anche la primula rossa Petra Krause* ».

Manda per l’esecuzione del dissequestro la Sezione di p.g. presso la Procura

Si comunichi al p.m.